

		Sent. 34/2024/RC	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio Nenna,	
		designato ai sensi dell'articolo 141 del codice della giustizia contabile, ha	
		pronunziato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio per resa di conto, iscritto al n. 45992 del registro di segreteria;	
		Visto il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26	
		agosto 2016, n.174, successivamente modificato con decreto legislativo 7	
		ottobre 2019, n.114 (di seguito, anche, "c.g.c.") e, in particolare, gli articoli 139	
		e ss. del suddetto codice;	
		Udito, nella camera di consiglio del 17.04.2024, con l'assistenza del	
		Segretario dott.ssa Roberta Onorati, il Pubblico Ministero dott. Domenico De	
		Nicolo	
		FATTO E DIRITTO	
		1. Il presente giudizio per resa di conto è stato iscritto al n. 45992 del registro	
		di segreteria a seguito di ricorso, depositato in data 2 novembre 2022, per	
		mancato deposito del conto giudiziale per l'imposta di soggiorno riscossa	
		proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di NICOLINI Giuseppe nato	
		a Mantova (MT) il 31.12.1986, residente a Bologna in Via Giacomo Matteotti	
		n. 20 int.1, codice fiscale NCLGPP86T31E897L, quale titolare della struttura	
		ricettiva denominata "CASA MATTEOTTI" corrente a Bologna in via Matteotti	
		1	

Sent. 34/2024/RC

n. 20 int. 1, in quanto incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta dai clienti della predetta.

2. Con decreto n. 22 depositato il 9.12.2022, è stato assegnato all'agente contabile, Nicolini Giuseppe, il termine perentorio di 150 (centocinquanta) giorni, decorrenti dalla notifica del decreto, per la presentazione, al Comune di Bologna, del conto giudiziale relativo alla riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta dai clienti della struttura ricettiva denominata "CASA MATTEOTTI" sita a Bologna in Via Matteotti n. 20 int. 1 relativamente agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e, contestualmente, è stato assegnato al Comune di Bologna il termine di 30 giorni per il deposito dei sopra citati conti giudiziali presso la Segreteria di questa Sezione, termine decorrente dall'avvenuta presentazione degli stessi al Comune da parte dell'agente contabile.

3. Inutilmente trascorso il termine fissato dal suddetto decreto, con decreto n. 36 depositato il 11.07.2023 veniva comminata all'agente contabile Nicolini Giuseppe la sanzione pecuniaria prevista dall'art.141, comma 6, c.g.c., nella misura complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e, contestualmente, veniva disposta la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali della struttura ricettiva "CASA MATTEOTTI" per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a cura del Comune di Bologna, a spese dell'agente contabile, per il successivo deposito presso la Segreteria di questa Sezione.

4. Il Comune di Bologna, tramite Pec del 29/08/2023, comunicava a questa Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna che il legale rappresentante Nicolini Giuseppe della struttura "CASA MATTEOTTI" aveva loro presentato i conti giudiziali per gli esercizi contabili 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 entro il

termine perentorio assegnato all'agente contabile.

5. Il Comune di Bologna, in data 13/09/2023, ha depositato i suddetti conti con relativa determina di parifica presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna tramite la piattaforma informatica SiReCo e questi risultano rubricati sul sistema informatico Giudico,

6. Con decreto n. 54.2023 dell'11.10.2023, questo Giudice ha disposto la revoca del decreto n. 36 depositato il 11.07.2023 nella parte relativa all'ordine di compilazione d'ufficio e all'applicazione della sanzione all'agente contabile.

7. Inoltre, questo Giudice, con ordinanza istruttoria n.7.2023 dell'11.10.2023, ha chiesto al Comune di Bologna, tramite il Dirigente del Settore finanziario, di comunicare le ragioni che hanno portato al deposito dei conti presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna in data 13/09/2023 ovvero ben oltre il termine di 30 giorni concesso con il decreto n. 22 del 9 dicembre 2022 rispetto alla presentazione dei conti presso il Comune di Bologna da parte dell'agente contabile.

8. Con nota in data 7 dicembre 2023, depositata in atti, il Comune di Bologna, ha comunicato che il ritardo è stato originato da un errore nella gestione dei conti relativo alle impostazioni del portale informatico GEIS (GEstione Imposta di Soggiorno) utilizzato. In particolare, ha, tra l'altro, evidenziato quanto segue:
“Fino ad ora non era stata prevista nel portale Geis, ad uso dell'ufficio Imposta di soggiorno, la funzione di notifica dell'avvenuta presentazione del conto giudiziale; pertanto in assenza di una verifica puntuale da parte dell'ufficio sulle singole posizioni o di una comunicazione da parte del Responsabile, la presentazione del conto poteva rimanere non rilevata. Questo è quanto accaduto per i conti giudiziali presentati dal Responsabile d'imposta Nicolini

Giuseppe". Ha, inoltre, riferito che: *"Alla luce di tale disguido abbiamo provveduto a richiedere un'evoluzione informatica al portale Geis affinché produca una notifica all'atto di sottoscrizione/presentazione dei conti giudiziali da parte dei Responsabili d'imposta, anche nel caso di inserimento del dato da parte dell'Ufficio nell'ipotesi di presentazione cartacea. In questo modo l'ufficio avrà contezza in tempo reale dell'avvenuto adempimento e avrà un promemoria delle attività da portare a termine. Segnaliamo inoltre che per fare fronte alla progressiva complessità inerente la gestione dell'imposta di soggiorno, legata al crescente numero di attività ricettive presenti nella città di Bologna, alla sempre più impellente attività di ricerca evasione e, non ultimo, agli adempimenti previsti dal Codice di Giustizia Contabile in materia di conti giudiziali, a partire da novembre 2023 l'Ufficio imposta di soggiorno è stato potenziato di un'ulteriore risorsa. Allo scopo di monitorare con attenzione e rispetto delle scadenze il procedimento dei giudizi per la resa di conto, è stato infine implementato un nuovo database e istruito nuovo personale nella gestione dello stesso e nel deposito dei conti giudiziali sul portale SIRECO. Alla luce di tali interventi informatici ed organizzativi siamo fiduciosi di poter gestire al meglio le attività connesse all'imposta di soggiorno."*

9. In data 22.03.2024, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la dichiarazione di non luogo a provvedere.

10. All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha confermato la predetta domanda.

11. Ciò premesso, considerate le giustificazioni dell'Amministrazione e le conclusioni del Pubblico Ministero, non ritenendosi sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 141, comma 7, c.g.c, deve procedersi alla

definizione del giudizio con pronuncia di non luogo a provvedere.

12. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in
composizione monocratica, nel giudizio per la resa di conto n. 45992

DICHIARA

il non luogo a provvedere.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore del conto giudiziale.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17.04.2024.

Il Giudice designato

Antonio Nenna

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2024

p. Il Direttore di Segreteria

Dr.ssa Lucia Caldarelli

f.to digitalmente